Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

REGIONE DEL VENETO

LINEE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IN MATERIA DI *WHISTLEBLOWING*

Il Direttore Generale
Loris Tomiato

Il Direttore Area Giuridica ed Organizzativa
Anna Toro

Il Direttore Area Tecnica e Gestionale f.f.
Vincenzo Restaino

Il Direttore Area Innovazione e Sviluppo
Loris Tomiato (*ad interim*)

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Amelia Tardivo

PADOVA, _____

ARPAV

Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto
Direzione Generale
Via Ospedale Civile, 24
35121 Padova
Italy
Tel. +39 049 8239 301
Fax +39 049 6609 66
e-mail: urp@arpa.veneto.it
www.arpa.veneto.it

ARPAV è componente del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), ai sensi della Legge 24 giugno 2016, n. 132

INDICE

PREMESSA **Pag.**

1. Definizioni **1**

2. Il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza **2**

3. I soggetti legittimati ad inoltrare le segnalazioni **4**

4. La segnalazione: oggetto, requisiti, contenuto, tempi e canali di segnalazione **4**

5. Le tutele a favore dei segnalanti **7**

6. La gestione delle segnalazioni anonime **9**

7. Piattaforma informatica di gestione delle segnalazioni scritte **10**

8. Procedura per la gestione delle segnalazioni scritte di condotte illecite **11**

9. Procedura per la gestione delle segnalazioni orali di condotte illecite **12**

10. Sensibilizzazione, promozione e formazione sul tema del *whistleblowing* **12**

11. Aggiornamento **12**

PREMESSA

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".*

Il provvedimento attuativo, entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le cui disposizioni hanno specificatamente effetto per tutte le Amministrazioni pubbliche a decorrere dal 15 luglio 2023, ha abrogato, con l'art. 23, comma 1:

lett. a) l'art. 54-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001 *"Tutela del Dipendente Pubblico che segnala illeciti",* precedentemente inserito dall'art. 1 comma 51, della L. n. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* (c.d. Legge Anticorruzione),

lett. b) l'art. 6, commi 2-*ter* e 2-*quater* del D.Lgs. n. 231/2001 "*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente"*, nell'ambito del D.Lgs. *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300",*

lett. c) l'art. 3 della L. n. 179/2017, *"Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale"* nell'ambito della Legge "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

Il D.Lgs. n. 24/2023 ha pertanto inteso raccogliere in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del *whistleblower* in modo da incentivare maggiormente quest'ultimo all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel Decreto stesso.

Il presente documento, redatto ai sensi delle disposizioni normative sul tema nonché delle relative Linee guida ANAC aventi ad oggetto le sole segnalazioni esterne anche per il settore privato, disciplina la procedura di tutela dei soggetti che, venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro di fatti e condotte illecite commessi ai danni dell'interesse pubblico, segnalano tali comportamenti alle Autorità competenti.

ARPAV – al fine di ottemperare a quanto prescritto e nell'ottica di garantire la massima riservatezza del segnalante – ha di fatto adottato i canali di segnalazione normativamente previsti tra cui l'uso di una piattaforma informatica idonea ad inviare e gestire le eventuali segnalazioni in forma scritta.

La finalità delle presenti Linee Guida organizzative e procedurali è triplice:

a) eliminare i fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del *whistleblowing*;
b) evitare che i soggetti – venuti a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro con ARPAV – omettano di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli;
c) garantire la massima riservatezza e la completa protezione degli autori delle segnalazioni *(c.d. whistleblower*) nonchè degli altri soggetti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023 che individua l'ambito di applicazione soggettivo di tale fonte normativa.

ARPAV ha previsto nella Sottosezione 2.3 "*Anticorruzione*" del proprio Piano integrato di Attività e Organizzazione (c.d. PIAO), il *whistleblowing* **quale misura obbligatoria di prevenzione della corruzione nonché presupposto inderogabile ed indefettibile di contrasto ai fenomeni corruttivi.**

1. Definizioni

- ***whistleblowing**:* è una misura obbligatoria prevista *ex lege,* finalizzata a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi posti in essere da alcune tipologie di soggetti i cui comportamenti, atti o omissioni ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

- ***whistleblower***: il soggetto (lett. soffiatore di fischietto), individuato dalla legge che segnala o divulga agli organi legittimati ad intervenire violazioni o irregolarità commesse e di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo pubblico o privato.

- **tutela del *whistleblower***: la garanzia legale in termini di tutela e protezione che prevede, nei confronti dell'autore della segnalazione, la riservatezza dei dati personali e degli elementi della segnalazione dai quali questi si possano ricavare, nonchè il divieto di ogni forma di ritorsione (anche solo tentata o minacciata), conseguente all'avvenuta segnalazione dell'illecito.

- **segnalazione**: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

- **canali di segnalazione**: i canali (interno, esterno, divulgazione pubblica, denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile) appositamente previsti *ex lege* per la presentazione delle segnalazioni.

- **canale interno**: la piattaforma informatica adottata in via prioritaria da ARPAV, utilizzabile dal *whistleblower* per inviare segnalazioni, dialogare con il RPCT e conoscere lo stato di avanzamento nonché la conclusione del procedimento connesso all'avvenuto inoltro della propria segnalazione.
  La segnalazione orale, successivamente verbalizzata e trascritta, costituisce in ARPAV il secondo canale interno per segnalare al RPCT l'illecito.

- **custode dell'identità**: il dipendente dotato di requisiti di imparzialità e indipendenza individuato dall'Agenzia che, su esplicita e motivata richiesta dell'Autorità Giudiziaria o Contabile, consente al RPCT di accedere all'identità "digitale" del segnalante, previo utilizzo di un'apposita chiave di decriptazione. L'identità del segnalante non è nota al Custode. In ARPAV tale figura non coincide con quella del RPCT: l'istituzione del Custode dell'identità consente una separazione tra le generalità del segnalante e le restanti informazioni contenute nella segnalazione. Tale figura è inerente alla segnalazione effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica di cui sopra.

- **canale esterno**: la presentazione della segnalazione da parte del *whistleblower* ad ANAC al verificarsi di casi normativamente previsti.

- **divulgazione pubblica**: la segnalazione di violazioni resa di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone al verificarsi di casi normativamente previsti.

2. Il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il **RPCT** (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza):

- **riceve, verifica la fondatezza e gestisce le segnalazioni pervenute tramite il canale interno (piattaforma informatica o colloquio orale)** – nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza – avvalendosi della collaborazione di n. 1 dipendente incardinato nella Struttura retta dal medesimo ed autorizzato al trattamento dei dati ai sensi del REG. (UE) n. 679/2016;
  Il Collaboratore incaricato è soggetto agli stessi vincoli di riservatezza ed alle medesime responsabilità del RPCT, ivi incluso il dovere di astenersi nell'ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale;
- **è legittimato a prendere in considerazione** unicamente le segnalazioni di condotte illecite verificatesi all'interno dell'Agenzia o comunque relative ad ARPAV;
- **non può avvalersi dei componenti dell'Ufficio procedimenti disciplinari**, al fine di garantirne il ruolo di terzietà nell'ambito dell'eventuale successiva attività di valutazione dei fatti segnalati;
- **ove ravvisi una personale situazione di conflitto di interessi anche meramente potenziale** nella fattispecie oggetto della segnalazione, **deve immediatamente astenersi** dal prosieguo della stessa. Parimenti, nell'ipotesi di segnalazioni dal cui contenuto evinca che i **fatti si riferiscono direttamente alla sua persona**;
- **svolge una prima istruttoria** circa i fatti segnalati, richiedendo chiarimenti al segnalante mediante l'applicazione informatica (sempre in forma anonima) o nel corso del colloquio orale, e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti sempre con l'adozione delle necessarie cautele. Nel rispetto della massima riservatezza e del principio di imparzialità può, altresì, effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione di persone terze che egli ritenga possano riferire su elementi utili a definire la situazione: in tale ultima ipotesi sarà redatto apposito verbale sottoscritto sia da parte del soggetto udito che dal RPCT;
- **fornisce informazioni** al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno per quanto riguarda le principali decisioni assunte;
- **può decidere** – sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione – in caso di evidente e manifesta infondatezza o di eccessiva genericità che impediscano le verifiche, di **archiviare la segnalazione con adeguata motivazione**, dandone contestualmente comunicazione al segnalante;
- **valuta** – ove la segnalazione risulti fondata a conclusione delle verifiche effettuate al riguardo – **a chi inoltrare la segnalazione** sulla base dei profili di illiceità riscontrati, ossia:

  - al Direttore e/o Dirigente Responsabile della Struttura organizzativa di appartenenza dell'autore della violazione accertata per i soli casi in cui non si ravvisino ipotesi di reato, ai fini della valutazione in merito all'esercizio dell'azione disciplinare e per le conseguenti decisioni inerenti all'applicazione delle sanzioni disciplinari di competenza;

- all'Ufficio Procedimenti Disciplinari per l'avvio del procedimento in questione e le conseguenti decisioni relative all'applicazione di sanzioni di competenza dell'Ufficio stesso;
- all'Autorità Giudiziaria competente;
- alla Corte dei Conti.

Ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che siano a conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni ad ARPAV, il RPCT trasmette a tali soggetti unicamente gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se necessario, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, avendo cura, peraltro, di evitare che – dalle informazioni e dai fatti descritti – si possa risalire all'identità del segnalante.
Qualora, invece, si renda necessario trasmettere la segnalazione alle Autorità Giudiziarie competenti, il RPCT evidenzierà che trattasi di una segnalazione inviata da un soggetto cui l'Ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023.
Ove l'Autorità Giudiziaria o Contabile richieda successivamente di conoscere l'identità del segnalante, tale richiesta potrà essere esaudita solo dal Custode dell'identità digitale in quanto i dati relativi all'identità del segnalante non sono in alcun modo decriptabili da parte del RPCT o dal proprio Collaboratore.
Il RPCT – in tal caso – notificherà al segnalante, mediante l'apposita Piattaforma informatica, l'avvenuta comunicazione all'Autorità Giudiziaria o Contabile dell'identità del medesimo.
Nel caso di una segnalazione comunicatagli nel corso di un colloquio orale, il RPCT è già a conoscenza dell'identità del segnalante.

Il RPCT non è, invece, legittimato ad:
- accertare le responsabilità individuali;
- effettuare controlli di legittimità o di merito concernenti atti o provvedimenti adottati dall'Amministrazione oggetto di segnalazione.

Nei casi in cui si verifichi in capo al RPCT una personale situazione di **conflitto di interessi** (anche meramente potenziale), un suo **diretto coinvolgimento nel fatto segnalato**, oppure una sua **temporanea ed improvvisa assenza**, al RPCT subentra il Sostituto nominato con apposito atto deliberativo, pubblicato sul Portale ARPAV al seguente *link*:

https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione

nonché nella Rete *Intranet* Aziendale nella cartella "*Whistleblowing".*

Tale soggetto – in condizione di terzietà – è tenuto agli stessi vincoli di riservatezza del RPCT. Ove, invece, l'assenza del RPCT si configuri quale vera e propria "*vacatio*", il Direttore Generale provvede alla nomina di un nuovo Responsabile.

3. I soggetti legittimati ad inoltrare le segnalazioni

Le segnalazioni di illeciti, di irregolarità e di condotte corruttive di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea **devono essere prioritariamente inviate**, utilizzando l'apposita piattaforma informatica indicata ai successivi capitoli 7 e 8 dai seguenti soggetti:

a) **dipendenti di ARPAV assunti con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato**.
   In caso di trasferimento, di comando o distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso un altro Ente pubblico, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'altra Amministrazione, diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione: in tal caso, la segnalazione va inoltrata al RPCT dell'Amministrazione cui i fatti si riferiscono.
   Al personale non dipendente da ARPAV in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia saranno garantite le medesime misure della riservatezza previste per il personale dell'Agenzia;
b) **lavoratori subordinati, autonomi, liberi professionisti, consulenti ed i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di ARPAV** in quanto operando nel contesto lavorativo di ARPAV possono venire a conoscenza di illeciti ivi compiuti;
c) **volontari e tirocinanti presenti in ARPAV** o analoga tipologia di soggetti che presti la propria attività (retribuita e non) presso enti del settore pubblico o del settore privato;
d) **gli azionisti e le persone con funzioni di amministratore, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza** anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto e **che operino nel contesto agenziale**.

Ove il segnalante rivesta la qualifica di **Pubblico Ufficiale, è tenuto anche a denunciare alla competente Autorità Giudiziaria rispettivamente i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale** in quanto l'invio al RPCT della segnalazione prevista dal D.Lgs. n. 24/2023, non comporta l'esonero dal predetto obbligo.

La piattaforma informatica nello specifico, sarà accessibile mediante:

- ☞ *Internet* al *link* https://whistleblowing.arpa.veneto.it
- ☞ *Intranet* aziendale al *link* http://intranet.arpa.veneto.it/documenti.php?subdir=Anticorruzione/Whistleblowing
- ☞ Sito *web* ARPAV al *link* https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione

Le segnalazioni pervenute tramite la predetta piattaforma saranno registrate nel Protocollo Generale di ARPAV – con modalità riservata – dal RPCT o, in caso di assenza di quest'ultimo dal suo Collaboratore ed inserite, altresì, nell'apposito "*Registro ARPAV delle segnalazioni di condotte illecite*" ai fini del relativo computo annuale. Tale modalità sarà seguita anche per le segnalazioni orali.

4. La segnalazione: oggetto, requisiti, contenuto, tempi e canali di segnalazione

La segnalazione deve essere:

- ☞ **effettuata in buona fede;**
- ☞ **il più possibile circostanziata** con il maggior numero di elementi per consentire al RPCT di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie, anche al fine di appurare se sia fondata o meno la condotta illecita oggetto della segnalazione.

La segnalazione non deve:

- **essere fondata su meri sospetti o allo scopo di ottenere specifici vantaggi**;
- contenere informazioni che il segnalante sa **siano false**;
- riguardare **doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze** rientranti nella disciplina del rapporto di lavoro o attinenti a rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Nello specifico le segnalazioni **devono avere ad oggetto i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato** e che consistono in violazioni di:

- **disposizioni normative nazionali quali**
  a) **illeciti amministrativi, contabili, civili o penali**;
  b) **condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001** (quali indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) **o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti**, ove trattasi di segnalazione attinente ad un contratto di appalto stipulato con ARPAV per le società soggette all'applicazione della fonte normativa innanzi citata.

- **disposizioni normative europee quali**
  a) **illeciti che rientrino nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori** appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  b) **atti od omissioni che ledano gli interessi finanziari dell'Unione**;
  c) **atti od omissioni riguardanti il mercato interno** (quali violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, ecc…);
  d) **atti o comportamenti che vanifichino l'oggetto o la finalità** delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- **illeciti non ancora compiuti** il cui verificarsi il segnalante reputi ragionevolmente probabile sulla base di elementi concreti, precisi e concordanti;
- **atti od omissioni** che il segnalante abbia fondato motivo di ritenere violazioni, nonché **tentativi** di nascondere violazioni;
- **fondati sospetti**.

È necessario in ogni caso che le condotte illecite segnalate siano state apprese in ragione del rapporto di lavoro ed accadute all'interno dell'Agenzia o comunque relative ad ARPAV.

La segnalazione deve contenere – in dettaglio – le seguenti informazioni:
a) una chiara, dettagliata e completa descrizione dei fatti illeciti;
b) l'Ente, le circostanze di tempo e di luogo in cui si siano verificati i fatti;
c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;

d) le generalità di altri soggetti eventualmente coinvolti e/o che possano riferire sul fatto;
e) l'indicazione di eventuali imprese o altre persone giuridiche coinvolte;
f) l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti;
g) indicazione delle motivazioni sull'illiceità dei fatti;
h) ogni altra ulteriore informazione che possa fornire un utile riscontro circa la fondatezza e la sussistenza dei fatti illeciti segnalati.

La segnalazione può essere fatta:

- ☞ **successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico** se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati);
- ☞ durante il **periodo di prova**;
- ☞ quando il rapporto giuridico **sia in corso o non sia ancora iniziato**, se le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.

La segnalazione può essere fatta mediante i **seguenti canali** normativamente predisposti:

- ☞ **interno** (scritto o orale);
- ☞ **esterno** (gestito da ANAC);
- ☞ **divulgazioni pubbliche** (stampa o altri mezzi di ampia diffusione).

La scelta del canale non è rimessa alla discrezione del *whistleblower* in quanto **in via prioritaria è disposto *ex lege* l'utilizzo del canale interno** (piattaforma informatica o colloquio orale) e, solo al ricorrere di talune condizioni, i restanti.

ARPAV ha appositamente attivato, **quale principale e/o prioritario canale interno, una piattaforma informatica** che consente **una formulazione per iscritto e in totale riservatezza dell'identità** della persona segnalante.
È possibile per il *whistleblower* effettuare in alternativa alla piattaforma anche una segnalazione in forma **orale mediante un incontro diretto** – richiesto al RPCT via mail (rpct@arpa.veneto.it) o telefonicamente (049/8239350) – e da quest'ultimo fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione in forma orale, previo consenso della persona segnalante, è in ogni modo documentata – a cura del Collaboratore del RPCT – mediante una **trascrizione integrale di quanto esposto in un apposito verbale, il cui contenuto viene in seguito letto, rettificato e/o confermato dal segnalante con la propria sottoscrizione**.
Per quanto concerne le garanzie riconosciute al *whistleblower*, la *privacy*, la registrazione – con modalità riservata – nel Protocollo Generale di ARPAV e nell'apposito *"Registro ARPAV delle segnalazioni di condotte illecite",* nonché la durata del relativo procedimento, **valgono le medesime disposizioni dettate per le segnalazioni presentate per iscritto tramite la piattaforma informatica**.
Tuttavia se il *whistleblowing* segnala oralmente la violazione, l'identità del segnalante risulta subito nota al RPCT e al suo Collaboratore che, comunque, sono tenuti a garantirne la riservatezza mediante l'attribuzione, all'atto della ricezione, di un codice sostitutivo dei dati identificativi del segnalante.

Il *whistleblower* può effettuare invece una segnalazione **esterna** se, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- non sia previsto, nell'ambito del contesto lavorativo, un canale di segnalazione interno ovvero se previsto, non sia attivo o non sia conforme a quanto dettato *ex lege*;
- abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
- abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o la stessa potrebbe determinare il rischio di una ritorsione;
- ritenga che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne è unicamente ANAC che fornisce sul proprio portale le informazioni ed i canali disponibili agli eventuali segnalanti.

Nell'ipotesi in cui la segnalazione riguardi il RPCT il segnalante potrà inviare la propria segnalazione anche direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo le modalità da quest'ultima individuate ed indicate sul proprio sito *internet*.

La **divulgazione pubblica** rappresenta per il *whistleblower* un ulteriore canale di segnalazione ma solo se, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero abbia effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non abbia ricevuto alcun riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dar seguito alle segnalazioni;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ritenga che la violazione possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5. Le tutele a favore dei segnalanti

Il soggetto che segnala illeciti **è tenuto a dichiarare la propria identità.**

I dati relativi all'identità del segnalante, inseriti nell'ambito della piattaforma, **sono crittografati unitamente al contenuto della segnalazione,** la quale sarà inoltrata – con gli eventuali relativi allegati – al RPCT per gli adempimenti di competenza.
La procedura informatica per l'invio delle segnalazioni ad ARPAV **separa, infatti, i dati del segnalante dal contenuto della segnalazione** in modo tale da consentirne la gestione in forma **totalmente anonima**.
I dati identificativi del segnalante crittografati saranno inviati altresì anche al **Custode dell'identità digitale**, il quale provvederà a custodire i medesimi attenendosi agli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia di *Privacy*: potrà decriptare tali dati unicamente nei casi previsti dalla Legge, previa espressa richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

I dati relativi all'identità del segnalante non sono visibili dal RPCT.

La segnalazione è sottratta al diritto di **accesso ai documenti amministrativi** contemplato dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e all'**accesso civico generalizzato**.

L'identità del segnalante non può essere rivelata come, peraltro, si evince nelle fattispecie riportate nel seguente riquadro:

- **nell'ambito del procedimento penale:** l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di procedura penale sussistendo l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari;
- **nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti,** l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- **nell'ambito del procedimento disciplinare:** l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della propria identità.
- **il RPCT** – in sede di trasmissione della segnalazione al Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) – comunicherà l'eventuale **consenso del segnalante** di cui sopra. Il Responsabile dell'UPD valuterà se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa del segnalato: **in caso di rifiuto del segnalante alla rivelazione della propria identità, la segnalazione sarà archiviata.** Quest'ultimo è tenuto ad adottare i medesimi doveri di comportamento, improntati alla **tutela della riservatezza del segnalante che valgono per il RPCT.** L'eventuale violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'Ordinamento Giuridico.

Il soggetto che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza – in ragione del proprio rapporto di lavoro – **non può subire alcuna forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata e che provochi o possa provocare un danno** ingiusto: sono vietati, infatti, provvedimenti sanzionatori, di demansionamento, licenziamento, trasferimento ecc. conseguenti alla segnalazione.

Sul sito di ANAC è altresì reperibile un elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle **persone segnalanti misure di sostegno**. Tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni previste dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

I motivi che hanno indotto il *whistleblower* a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante può essere comunicata ad ANAC dall'interessato.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando **l'esclusiva competenza di ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative** previste dettagliatamente dall'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023.

Nel caso in cui venga accertata l'applicazione di atti ritorsivi, la dichiarazione di nullità degli stessi spetta all'Autorità Giudiziaria.

Le tutele non sono garantite e, alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare, nei casi in cui sia accertata la responsabilità:

a) **penale del segnalante** (anche con sentenza di primo grado) per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia;
b) **civile dell'autore della segnalazione**, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La riservatezza nonché le misure di protezione del *whistleblower* si applicano anche:

- ai facilitatori (persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione;
- ai colleghi che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente od uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto;
- agli eventuali Enti di proprietà o per cui lavora il segnalante ovvero che operano nel medesimo contesto lavorativo;
- nonché ai terzi soggetti coinvolti dal RPCT e che siano a conoscenza dei fatti segnalati.

In ogni caso la persona segnalante beneficia delle tutele solo se, al momento della segnalazione, abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere.

6. La gestione delle segnalazioni anonime

ARPAV si riserva di prendere in considerazione – al di fuori della presente disciplina – le segnalazioni **anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e dettagliate** in modo tale da far emergere fatti e situazioni riferibili a contesti determinati.

L'invio di segnalazioni anonime ed il relativo trattamento avviene, comunque, mediante canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto della presente disciplina: le stesse, infatti, non rientrano direttamente nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023.

Tale norma, infatti, tutela unicamente gli autori della segnalazione che forniscano le proprie generalità, stabilendo il divieto di irrogazione di sanzioni, di adozione di provvedimenti di demansionamento, licenziamento, trasferimento ecc. conseguenti alla violazione.

ARPAV, in particolare, ove il segnalante non dichiari la propria identità risulta oggettivamente impossibilitata a verificare se trattasi di un soggetto legittimato: la gestione della segnalazione ricevuta, pertanto, non potrà aver luogo ai sensi della normativa innanzi citata.

L'inoltro di **segnalazioni anonime** sarà gestito nell'ambito dei **procedimenti di vigilanza ordinaria.**

7. Piattaforma informatica di gestione delle segnalazioni scritte

Le segnalazioni in ARPAV sono gestite **in via prioritaria** mediante un sistema tecnologico-informatico, le cui caratteristiche tecniche sono specificate nella sottosezione ***"Tecnologie (Technology)"*** dell'apposita piattaforma utilizzata da ARPAV che consente quanto segue:

- la corretta identificazione dell'autore della segnalazione;
- l'invio della segnalazione con un modulo pubblicato da ARPAV sul proprio sito *web* ed aggiornato alla luce delle vigenti normative – accessibile anche dalla *Intranet* aziendale e/o direttamente da *Internet* – ove sono, altresì, specificate le modalità di compilazione e di invio della segnalazione: tale modello garantisce la raccolta di ogni elemento utile sia alla ricostruzione del fatto che ad accertare la fondatezza di quanto segnalato;
- la separazione dei dati identificativi del segnalante dal contesto della segnalazione – mediante l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi – in modo tale che la segnalazione possa essere processata in forma anonima, rendendo possibile la successiva ricostruzione dell'identità del segnalante nei soli casi consentiti;
- la tutela della riservatezza dell'identità dell'autore della segnalazione;
- la gestione delle segnalazioni in modo trasparente mediante un *iter* procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- la tutela del soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- la tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione e di eventuali soggetti segnalati e coinvolti;
- le comunicazioni tra il RPCT ed il segnalante (identificato con il codice sostituivo attribuito al medesimo) hanno luogo – nel rispetto della protezione e dell'anonimato di quest'ultimo – **utilizzando unicamente** l'applicativo tecnologico-informatico in oggetto;
- un controllo degli accessi al sistema, ai fini del trattamento delle segnalazioni, riservato esclusivamente ai soggetti che ne abbiano diritto;
- la gestione delle informazioni e la trasmissione dei dati in rete mediante l'adozione di un protocollo sicuro "*https*";
- al RPCT di fornire una risposta finale soltanto alla scadenza dei termini previsti (90 giorni dalla data dell'avviso di ricevimento), per la conclusione del procedimento, comunicando al segnalante le risultanze della propria istruttoria e le eventuali attività intraprese in merito alla segnalazione stessa;
- all'autore della segnalazione di verificare lo stato di avanzamento del procedimento;

- la conservazione a norma di legge dei dati e dei documenti oggetto della segnalazione.

8. Procedura per la gestione delle segnalazioni scritte di condotte illecite

Il procedimento tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni **garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante**:

a) all'atto della ricezione;
b) in ogni contatto successivo alla segnalazione.

Le fasi principali sono le seguenti:

- il segnalante si accredita nell'applicativo tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni di cui al precedente capitolo;
- il soggetto legittimato alla segnalazione compila l'apposito modulo reso disponibile da ARPAV all'interno del predetto applicativo tecnologico-informatico, ricevendo – immediatamente dopo l'avvenuta separazione dei dati identificativi dal contesto della segnalazione – un codice sostitutivo utilizzabile per i successivi accessi. La ricezione da parte del segnalante di tale codice costituisce a tutti gli effetti l'avviso di ricevimento da parte di ARPAV della segnalazione inviata;
- la segnalazione arriva direttamente al RPCT il quale prende in carico tale documento per una prima sommaria istruttoria.
- Il suindicato Responsabile – ove necessario – chiede chiarimenti e/o integrazioni al segnalante mediante il suddetto applicativo informatico (sempre in forma anonima) e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, adottando le necessarie cautele: il RPCT – in relazione al contenuto della segnalazione – effettua verifiche, indagini amministrative ed accessi;
- nel caso in cui la segnalazione non sia chiara e/o priva degli elementi necessari all'istruttoria, il RPCT potrà chiedere al segnalante di integrarla: tuttavia ciò comporterà "l'apertura" di una nuova segnalazione che dovrà riportare gli estremi utili (numero codice identificativo, data e ora segnalazione) comunque precedentemente comunicati al medesimo, affinché il suindicato Responsabile possa inequivocabilmente ricondurre la nuova alla precedente;
- il RPCT può decidere – sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione e in caso di evidente e manifesta infondatezza – di archiviare la segnalazione.
  ARPAV archivierà direttamente la segnalazione nelle seguenti ipotesi:
  - avvenuto riscontro della manifesta assenza di interesse all'integrità dell'Agenzia;
  - finalità palesemente emulativa;
  - omessa risposta del segnalante alla richiesta di chiarimenti/integrazioni del RPCT **entro 10 giorni lavorativi** dall'avvenuto inoltro della richiesta mediante il sistema tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni.

Nell'ipotesi, invece, di avvenuto riscontro della fondatezza dell'illiceità dei fatti descritti nella segnalazione, il RPCT valuta a quale Soggetto/Struttura organizzativa interna/Autorità – qui di seguito riportati – inoltrare la segnalazione in relazione ai profili riscontrati:

- Direttore e/o Dirigente Responsabile della Struttura organizzativa di appartenenza dell'autore della violazione accertata per i soli casi in cui non si ravvisino ipotesi di reato, ai fini della valutazione in merito all'esercizio dell'azione disciplinare e per le conseguenti decisioni inerenti all'applicazione delle sanzioni disciplinari di competenza;
- Ufficio Procedimenti Disciplinari per l'avvio del procedimento in questione e le conseguenti decisioni relative all'applicazione di sanzioni di competenza dell'ufficio stesso;
- Autorità Giudiziaria competente;

- ❖ Corte dei Conti.

- ☞ il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione utilizzando il codice identificativo precedentemente ricevuto;

- ☞ il RPCT ove riceva segnalazioni inerenti a fatti illeciti commessi in altre Amministrazioni o di competenza delle medesime, provvederà ad inoltrarle al RPCT competente.

Il procedimento di gestione di dette segnalazioni dovrà essere concluso **entro 90 giorni** dalla data dell'avviso di ricevimento.

Il RPCT comunica al segnalante – entro il suindicato termine – le risultanze della propria istruttoria e gli eventuali atti ed attività intraprese in merito alla segnalazione medesima.

La **durata di conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione** è limitata, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016, dall'art. 3 del D.Lgs. n. 51/2018 nonché degli artt. 12 – 14 del D.Lgs. n. 24/2023, **a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati e comunque non oltre a cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

9. Procedura per la gestione delle segnalazioni orali di condotte illecite

Come riportato nel capitolo 4 delle presenti Linee guida, alla cui disamina integrale pertanto si rinvia, il segnalante può effettuare oralmente una segnalazione nel corso di un incontro presso l'ufficio del RPCT.
Tale segnalazione è riportata all'interno di un apposito verbale attestante l'incontro e sottoscritto – a titolo di conferma del relativo contenuto – dal segnalante.

10. Sensibilizzazione, promozione e formazione sul tema del *whistleblowing*

ARPAV si riserva di intraprendere iniziative di sensibilizzazione e di promozione nei confronti del proprio personale, ritenute idonee rispettivamente a:

a) divulgare la conoscenza e le finalità del *whistleblowing*;
b) determinare la creazione di un contesto culturale e sociale favorevole alla diffusione della procedura.

11. Aggiornamento

La presente disciplina sarà suscettibile di adeguamenti a seguito di modifiche legislative o di emanazione di nuove Linee Guida da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione o del Garante della Tutela dei Dati Personali.